

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

11/11/1997 entrata in vigore

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997 ,n. 37

Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 60 del 26/11/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione dell' [art. 18 dello Statuto](#) , riconosce nelle proprie comunità emigrate una componente essenziale della società regionale e concorre a sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori umbri emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità.

2. La Regione in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni degli emigrati e con i diversi soggetti ed organismi regionali, nazionali ed internazionali, promuove in particolare:

a) l'integrazione sociale, culturale ed economica dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza e con le società di accoglimento;

b) la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;

c) la diffusione delle associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle relative attività , in collegamento con le società di accoglimento;

d) la promozione sociale, economica e culturale degli emigrati umbri e delle loro famiglie nei paesi d'emigrazione;

e) il reinserimento sociale e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella regione.

3. I provvedimenti regionali in materia di artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, edilizia abitativa, diritto allo studio ed assistenza prevedono, ai fini della [lettera e\) del comma 2](#) , i criteri e le condizioni specifici per favorire l'ammissione degli emigrati ai benefici in essi previsti.

ARTICOLO 2

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché i loro famigliari.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.

ARTICOLO 3

Istituzione del Consiglio regionale dell'emigrazione

1. E'istituito, presso la Giunta regionale il Consiglio regionale dell'emigrazione, di seguito denominato CRE, composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede e da 20 membri così individuati:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Unione delle province italiane, designati dalle rispettive associazioni su base regionale;

b) Un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale ARULEF ed un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale umbri nel mondo;

c) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione extraeuropea, designati di comune accordo dalle rispettive Associazioni, di cui due in rappresentanza del Nord America, quattro dell'America Latina e due dell'Australia;

d) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione europea, designati dalle rispettive associazioni, in proporzione alla consistenza ed alla appartenenza delle rispettive associazioni regionali ARULEF ed Umbri nel mondo.

2. Il Presidente della Giunta regionale richiede alle associazioni di cui al [comma 1](#) , entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta, le designazioni che devono pervenire nei sessanta giorni successivi.

3. La nomina dei membri del CRE e la sua costituzione sono effettuate con decreto dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

4. Qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro il termine di cui al [comma 2](#) , il CRE può essere costituito purchè sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.

5. I membri del CRE restano in carica per la durata della legislatura regionale e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

6. In caso di dimissioni o decesso di un membro del CRE, esso viene sostituito su indicazione dell'organismo che lo ha designato.

7. Le funzioni di segretario del CRE sono svolte da un funzionario regionale designato dalla Giunta.

8. Ai componenti del CRE compete il rimborso delle spese documentate per l'accesso alla sede dell'organismo e per il soggiorno necessario ai fini delle sessioni dell'organismo stesso, da liquidare con le modalità e nei limiti previsti per i dirigenti regionali.

9. Alle riunioni del CRE possono essere invitati, per l'esame di specifici problemi, rappresentanti nonché esperti di enti ed organismi di particolare interesse per la materia trattata anche con riferimento alle convenzioni internazionali in materia contributiva. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

10. La Giunta regionale, qualora i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del [comma primo](#) siano stati indicati dalle associazioni in numero difforme per mancanza di accordo, procede autonomamente e motivatamente sulla base della rappresentatività ed ubicazione geografica di ciascuna associazione, a scegliere gli otto membri effettivi e gli otto supplenti informandone le associazione interessate.

11. Il CRE si riunisce, ai fini dell'attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art: 1 della presente legge, almeno una volta l'anno con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie imprenditoriali ed economiche regionali.

ARTICOLO 4 *Compiti del CRE*

1. Il CRE è organismo tecnico - consultivo della Giunta regionale in materia di emigrazione.

2. Il CRE, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) Formula proposte, sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Giunta regionale, per lo schema di programma di legislatura degli interventi a favore dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie;

b) formula proposte per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;

c) valuta l'andamento del fenomeno dell'emigrazione, le sue cause ed i suoi effetti rispetto alle condizioni socio - economiche della regione e propone gli interventi opportuni;

d) propone iniziative di formazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione;

e) formula proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati umbri all'estero;

f) formula proposte e propone progetti alla Giunta ed al Consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie ad essa connesse.

3. Il CRE si riunisce di norma una volta all'anno, entro il 15 ottobre, per la predisposizione della proposta di piano per l'anno successivo e per lo svolgimento degli altri compiti di cui al [comma 2](#) .

4. Il CRE adotta per il suo funzionamento apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 5 *Programma di legislatura e piano annuale degli interventi*

1. La Giunta regionale entro quattro mesi dal proprio insediamento adotta, sulla base delle proposte del CRE, il programma di legislatura degli interventi in favore dei

lavoratori emigrati e delle loro famiglie e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il programma indica le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della politica regionale in materia di emigrazione, individuando le priorità degli interventi da attuare in base ai piani annuali.

3. La Giunta regionale approva il piano annuale degli interventi sulla base delle proposte formulate dal CRE e lo trasmette al Governo per la necessaria intesa.

4. Il piano annuale indica l'insieme delle attività, iniziative e provvidenze destinate all'emigrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in particolare:

a) le iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche e culturali degli emigrati e per favorire la loro frequenza a corsi scolastici di formazione professionale, universitari e post - universitari;

b) le iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione e per favorire la loro promozione sociale nel paese di accoglimento, con risorse proprie della regione ed anche in riferimento alle norme, alle direttive e ai regolamenti dell'Unione europea;

c) le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di civile abitazione nella regione;

d) i viaggi ed i soggiorni di studio e le iniziative di turismo sociale e di interscambio, da realizzare anche in collaborazione con enti locali ed altri enti ed associazioni nel rispetto della normativa vigente;

e) i contributi alle associazioni umbre degli emigrati che svolgono attività rientranti nelle finalità della presente legge;

f) gli enti, le associazioni e le organizzazioni con i quali promuovere i necessari collegamenti ai fini del loro concorso alla attuazione degli interventi.

ARTICOLO 6

Interventi socio - assistenziali

1. I Comuni, nell'ambito della normativa vigente in materia di diritto allo studio ed assistenza sociale, al fine di favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano dall'estero, erogano:

a) contributi a titolo di indennità di prima sistemazione;

b) contributi per la concessione di borse di studio per agevolare il reinserimento scolastico o la frequenza di corsi di scuole di ogni ordine e grado ad emigrati o loro familiari che rientrino anche individualmente.

2. I Comuni erogano, inoltre, contributi fino al 50 per cento sulle spese sostenute e documentate per il rimpatrio di salme di emigrati deceduti all'estero.

3. La Regione, per i fini di cui ai commi precedenti, sulla base delle relazioni sugli interventi effettuati nell'anno precedente dai Comuni, concorre mediante l'erogazione agli stessi di un contributo non superiore a lire 6.000.000 per ogni nucleo familiare beneficiario.

4. Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza entro centottanta giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.

5. I Comuni trasmettono la relazione annuale degli interventi effettuati nell'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno alla Giunta regionale che provvede alla ripartizione dei fondi nei sessanta giorni successivi.

ARTICOLO 7

Assegnazione di alloggi e di aree

1. L'assegnazione di alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendano rientrare nella regione è disposta secondo le previsioni dell' [art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33](#).

2. I Comuni, nell'assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, possono riservare a favore degli emigrati, singoli o associati in cooperativa o in altre forme societarie, una quota fino al dieci per cento delle medesime, stabilendo criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

3. Le quote riservate agli emigrati ai sensi del [comma 2](#) e non utilizzate nei due anni dall'assegnazione, sono riassegnate in base ai criteri generali.

ARTICOLO 8

Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali amministrative

1. Allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto - dovere di cui all' [art. 48 della Costituzione](#), è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno a favore dei cittadini umbri emigrati all'estero, fino a quando non vengano emanate analoghe provvidenze da parte dello Stato.

2. I Comuni della regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali, provinciali e comunali, stabilita nella misura di lire 15.000 a favore di cittadini emigrati all'estero iscritti negli appositi elenchi e rientrati per il voto.

3. Per la corresponsione dell'indennità di cui al [comma 2](#) è necessario esibire il certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove è stato esercitato il diritto di voto e la cartolina certificante l'iscrizione tra gli elettori residenti all'estero.

4. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni, dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione.

5. Ogni Comune è tenuto a dare comunicazione delle provvidenze previste dal presente articolo a ciascuno degli elettori residenti all'estero, contestualmente all'invio del certificato elettorale o della cartolina di cui al [comma 3](#).

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare almeno tre mesi prima delle tornate elettorali amministrative generali o parziali l'indennità di cui al [comma 2](#) qualora l'incremento della spesa annua, rilevato dall'ISTAT, abbia superato il 5 per cento.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. Per gli interventi indicati all' [art. 5, comma 4](#), lettere a), b), c), d) ed e), si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2870 denominato: " Interventi diretti ed indiretti della Regione a favore degli emigrati e loro famiglie".

2. Per gli interventi indicati all' [art. 6](#) , si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2873 di nuova istituzione, denominato: " Contributo ai Comuni per interventi socio - assistenziali".

3. Per gli interventi indicati all' [art. 5, comma 4, lett f\)](#) si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2871 denominato: " Contributo alle associazioni umbre degli emigrati".

4. Per il funzionamento del CRE, di cui agli artt. 3 e 4, si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2872, denominato: " Spese per il funzionamento del CRE e per l'informazione".

5. Per gli interventi indicati all' [art. 8](#) si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2861 denominato: " Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali amministrative".

6. Per l'anno 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi del [comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali [15 maggio 1987, n. 26](#) , [25 febbraio 1988, n. 5](#) e [25 agosto 1989, n. 30](#) .

2. I procedimenti amministrativi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della normativa abrogata dal [comma 1](#) .

ARTICOLO 11

Norme transitorie

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiede alle associazioni di cui al [comma 1 dell'art. 3](#) le designazioni che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del CRE, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il programma di legislatura degli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, che trasmettono al Consiglio regionale per l'approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 novembre 1997

Bracalente